


Ruben Oddenino

Contiene norme
comportamentali in
caso di...

**LA CONSULENZA TECNICA E LA
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DEL
CHIRURGO PLASTICO
E DEL MEDICO ESTETICO**

*Presentazione di
Antonio Farneti e Paolo Vinci*



SEE® - FIRENZE

PRESENTAZIONE

Ruben Oddenino, dopo anni di esperienza in campo clinico, chirurgico ed in *campo medico legale*, ha sentito lo stimolo a trasferire questo suo vissuto ai colleghi.

Unendo competenze giuridiche che gli derivano da studi universitari e quelle di medico chirurgo plastico-estetico, ha ripercorso i fondamenti della responsabilità professionale del medico nei vari ambiti del diritto ed ha affrontato il cammino di vicende contrastate con l'ottica medico legale, soffermandosi soprattutto, oltre che sugli aspetti formali, su quelli sostanziali della consulenza tecnica d'ufficio.

L'autore ha poi inserito una serie veramente notevole di casi reali affrontati in sede giudiziaria che coprono gran parte dei motivi di contestazione in sede di chirurgia e medicina estetica.

La fatica di Ruben Oddenino va lodata e ritenuta meritevole di attenzione sia dal mondo della chirurgia plastica-estetica che da quello medico legale, se non altro per il fatto che l'autore porta all'attenzione del lettore un problema molto sentito da tutti: la scelta del perito d'ufficio, l'affidamento sempre più frequente, ad inesperti, di valutazioni che dovrebbero essere affidate a persone competenti.

È un tema che sta molto a cuore a chi esercita la medicina legale, ma, di riflesso e forse con altrettanta pregnanza, anche ai colleghi clinici; è un tema frequentemente affrontato in sede politica e che probabilmente richiederebbe una sistematizzazione normativa a garanzia di tutte le parti in causa.

L'opera di Oddenino rappresenta quindi un'autorevole voce che, unita ad altre che sempre più numerose si levano dai medici italiani, potrà servire a modificare quelle prassi contrarie alla garanzia di preparazione, esperienza ed onestà intellettuale che dovrebbero contrassegnare ogni collaboratore di giustizia.

Oggi purtroppo così non è. La deriva non sembra arrestarsi.

È da auspicare che l'insistenza di coloro ai quali sta a cuore una buona medicina e quindi anche una corretta consulenza per i giudici e le parti, come Ruben Oddenino, abbia il meritato successo.

Prof. Antonio Farneti

Ordinario di Medicina Legale e delle Assicurazioni
Università degli Studi di Milano



PRESENTAZIONE

Ruben Oddenino, realizzando questo poliedrico e completo saggio, scandaglia l'intero universo della responsabilità professionale medica ed apporta un contributo fondamentale per chiunque si avvicini alla chirurgia e medicina estetica.

Il volume contiene interessantissimi risvolti sia medici, sia giuridici. Proprio la completezza di questi ultimi, arricchita da una generosa produzione giurisprudenziale e dottrinarica, tanto attuale quanto articolata, offerta al lettore con una eccezionale semplicità di linguaggio, rende il saggio assolutamente unico, destinato a marcare un solco indelebile nella materia.

Tracciando i variegati aspetti della responsabilità medica, l'Autore ha sagacemente sotteso quello che è l'attuale profondo riverbero che riecheggia costantemente nella psiche di ogni medico: perché mai quello che per millenni, da Hammurabi, attraverso Ippocrate, fino all'epoca moderna, è stato, senza eccezioni di sorta, un taumaturgo, rivestendo un ruolo sociale assolutamente inattaccabile, si vede oggi costretto a professare la più nobile delle scienze con l'incubo di ricevere un'accusa giudiziaria, la maggior parte delle volte ingiusta?

Oddenino, da consumato giurista, evidenzia, con dovizia di particolari, i casi più classici di responsabilità professionale in cui un chirurgo estetico può incorrere e li scevera con competenza. Da consumato esperto della materia.

Al contempo, non passa in secondo piano, nell'esegesi dell'Autore, quello che, sotto il profilo giurisprudenziale, è oggi il travaglio dei giuristi in *subjecta materia*: la prestazione del chirurgo plastico rimane obbligazione di mezzo o può divenire obbligazione di risultato?

L'istituto del consenso informato, anche questo nell'opera esaustivamente dibattuto, costituisce il *discrimen* fondamentale per far rientrare nell'alveo di una mera obbligazione di mezzo quella che una giurisprudenza assolutamente minoritaria pretende, sotto la spinta propulsiva dei falchi giuristi, di far divenire un'obbligazione di risultato.

Se da un lato, in presenza di un evidente errore medico, è legittimo che il danneggiato ottenga il ristoro integrale delle conseguenze pregiudizievoli nella sfera dei propri diritti, è altrettanto indubbio che, senza "certami letterari o agonismi sportivi", occorra mirare ad un diritto che contempra un giusto risarcimento, guardando alla persona umana ed alla sua dignità, al giusto ristoro per una lesione patita e per una capacità compromessa, senza alcuna speculazione. Con chiarezza e rigore giuridico, sostanziale e formale. Soprattutto, con equilibrio, equità ed obiettività.

Appunto, con la stessa obiettività con la quale l'Autore ha trattato questa *vexata materia*, spogliandosi della sua veste di famoso chirurgo plastico proprio per essere equidistante e consegnando questo eccezionale contributo in primo luogo alla sua amata classe medica - che di questo saggio potrà farne tesoro per non incorrere in eventuali errori - sia alla dottrina scientifica. Senza mai obliterare la persona umana nella sua essenza, consapevole che questa costituisce, oltre che un valore assoluto di difficile quantificazione ed una "*inestimabilis res*" di Gaiana memoria, soprattutto un grande mistero.

Prof. Paolo Vinci

Professore di Diritto Sanitario e Civile
all'Università Bicocca di Milano



- GUALDI G., Orientamenti dottrinari e giurisprudenziali in tema di responsabilità del chirurgo plastico, in *Chirurgia plastica ricostruttiva e chirurgia estetica*, 1988.
- IAMICELI P., La responsabilità civile del medico, in *Il diritto privato nella giurisprudenza – La responsabilità civile*, Torino, 2000, p. 310.
- MANGILI F., GAFFURI I., Sulla responsabilità professionale nelle prestazioni chirurgiche a finalità estetica, in *Arch. med. leg. ass.*, 1979, pp. 49-136.
- MANTOVANI F., I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, Padova, 1974.
- MASTROPAOLO F., Il risarcimento del danno alla salute, Napoli, 1983.
- MENGONI L., Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi», in *Riv. dir. comm.*, 1954, pp. 184-201.
- MONATERI P. G., La valutazione del danno non patrimoniali: il criterio della piramide, in *Danno e resp.*, 2005, pp. 169-174.
- NADDEO F., La responsabilità civile del chirurgo estetico, in *Professioni e responsabilità civile. Professioni legali, tecniche, mediche*, a cura di P. Stanzione, S. Sica, Bologna, 2006.
- PALMIERI M., *Medicina forense*, Napoli, 1964.
- PECCENINI F., La responsabilità civile del medico (con particolare riguardo alla chirurgia estetica ed alla figura del primario), in *San. Pubbl.*, 2002, pp. 8-154.
- PIZZETTI F. G., *Chirurgia estetica e responsabilità medica*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1998, pp. 1816-1820.
- PONTONIO F., PONTONIO C., La responsabilità del chirurgo estetico: obbligazioni di mezzo o di risultato?, nota a *Trib. Trieste*, 14 aprile 1994, in *Resp. civ. prev.*, 1994, pp. 116-778.
- PRINCIGALLI A. M., *Chirurgia estetica e responsabilità civile*, nota a *Cass.* 8 agosto 1985, n. 4394, in *Foro it.*, 1986, I, pp. 120-123.
- QUADRI E., Profili contrattuali e responsabilità civile nell'attività del chirurgo plastico, in *Dir. e giur.*, 1987, pp. 760-765.
- RESCIGNO P., voce *Obbligazioni (dir. priv.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1979, pp. 190-655.
- ROMANO C., *Moderni aspetti medico-legali in chirurgia estetica*, in *Mezzogiorno sanitario*, 1985, pp. 141-145.
- ROPPO E., Il contatto sociale e i rapporti contrattuali di fatto, in *BESSONE, Casi e questioni di diritto privato*, V, Milano, 1993, pp. 121-128.
- ROSSETTI M., I doveri di informazione del chirurgo estetico, in *Danno e Resp.*, 2001, pp. 719-1169.
- SACCO R., Il contratto di fatto, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO, X, 2ª ed., Torino, 1995, pp. 651-655.
- SAGNA A., Il risarcimento del danno nella responsabilità precontrattuale, Milano, 2004.
- SANTORO PASSARELLI, *Professioni intellettuali*, voce del *Novissimo digesto*, Torino, 1967, pp. 419-423.
- SCIBETTA V., Il danno estetico emendabile, in *Dir. ed econ. assicuraz.*, 1998, pp. 684-689.
- SCODITTI E., *Chirurgia estetica e responsabilità contrattuale*, in *Foro it.*, 1995, pp. 2911-2917.
- SELLA M., *La quantificazione dei danni da malpractice medica*, Milano, 2005.
- STANZIONE P., ZAMBRANO V., *Attività sanitaria e responsabilità civile, Il diritto privato oggi. Serie a cura di Paolo Cendon*, Milano, 1998.
- STILLO A., *Malpractice: il consenso informato*, in *Contratti*, 2001, pp. 172-178.
- VINCI P., Il danno esistenziale da stress psichico, 2005, pp. 428-429.
- VINCI P., *Profili di Responsabilità Professionale - Lezioni all'Università di Milano Bicocca* 2011 p. 13
- VISINTINI G., I fatti illeciti, II, *La colpa in rapporto agli altri criteri di imputazione della responsabilità*, Padova, 1990.
- VISINTINI G., *Inadempimento e mora del debitore*, in *Il codice civile. Comm.entario*, diretto da Schlesinger, Milano, 1987, pp. 175-183.
- ZAULI F., Il danno estetico e il nuovo danno non patrimoniale, in *Resp. civ.*, 2005, pp. 1009-1013.
- ZIVIZ P., *Brevi riflessioni sull'ingiustizia del danno non patrimoniale*, in *Resp. Civ e prev.*, 2003, pp. 1335-1342.

GIURISPRUDENZA

- C. Cost., sentenza 24 maggio 1985, n. 161, in *Foro it.*, 1985, I, 2162 ed in *Giur. it.*, 1987, I, I 236.
- Cort. Cost., sentenza 11 luglio 2003, n. 233, in *Resp. civ.*, 2003, 939.
- Cass. civ., sentenza 27 luglio 1933, n. 2934.
- Cass. civ., sentenza 6 dicembre 1951, n. 2754, in *Foro it.*, 1952, I, 494.
- Cass., Sez. Un., sentenza 6 maggio 1971, n. 1282, in *Foro it.*, 1971, I, 417.
- Cass. civ., sentenza 15 dicembre 1972, n. 3616.
- Cass., sentenza 13 ottobre 1972, n. 3044, in *Foro It.*, 1973, I, 1170.
- Cass. civ., sentenza 18 giugno 1975, n. 2439.
- Cass. civ., sentenza 29 marzo 1976, n. 1132.
- Cass., sentenza 18 giugno 1975, n. 2439, in *Giur. it.*, 1976, I, 1, 1389.
- Cass., sentenza 29 marzo 1976, n. 1132, in *Giur. it.*, 1977, I, 2, 346.
- Cass., sentenza 21 aprile 1977, n. 1476, in *MGI*, 1977, 675.

